

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: Quanti voli precedentemente effettuati con l'aeromobile impiegato per il volo in programma siano rilevanti ai fini della valutazione dell'esistenza di una circostanza eccezionale; se, per valutare l'esistenza di circostanze eccezionali riguardanti voli precedentemente effettuati, possa risalirsi nel tempo soltanto fino ad un certo limite; e, in caso affermativo, come debba essere calcolato tale limite temporale.
- 3) Nell'ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell'ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo.

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 15 febbraio 2013 — Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers/ Selver Saciri e a.

(Causa C-79/13)

(2013/C 114/40)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Ricorrente: Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

Convenuti: Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri (rappresentato da: Selver Saciri e Danijela Dordevic), Sanela Saciri (rappresentata da: Selver Saciri e Danijela Dordevic), Denis Saciri (rappresentato da: Selver Saciri e Danijela Dordevic), Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, qualora uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/9/CE (¹) del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, scelga di garantire il sostegno materiale in forma di un sussidio economico, detto Stato membro abbia ulteriormente qualche responsabilità di far sì che il richiedente asilo, in un modo

o nell'altro, possa avvalersi delle norme minime di protezione della direttiva, come formulate agli articoli 13, paragrafi 1 e 2, 14, paragrafi 1, 3, 5 e 8, della medesima.

- 2) Se il sussidio economico, di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva, debba essere concesso con decorrenza dal momento della domanda di asilo e della domanda di accoglienza, oppure dalla scadenza del termine previsto all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, oppure da un'altra data. Se il sussidio economico debba essere tale da consentire al richiedente asilo, in caso di mancata accoglienza materiale offerta dallo Stato membro o da un organismo da questo indicato, di provvedere esso stesso in ogni momento al proprio alloggio, eventualmente in una struttura alberghiera, in attesa che gli venga offerto un alloggio fisso o che egli stesso sia in grado di ottenere un alloggio più definitivo.
- 3) Se sia compatibile con la direttiva che uno Stato membro conceda l'accoglienza materiale solo nei limiti in cui le strutture di accoglienza esistenti, predisposte dallo Stato, sono in grado di assicurare detto alloggio e rinvii il richiedente asilo che non vi trova posto all'assistenza sociale, a disposizione di tutti i cittadini dello Stato membro, e ciò senza che siano previste le norme giuridiche e le strutture necessarie affinché gli enti non costituiti dallo Stato stesso siano effettivamente in grado di offrire ai richiedenti asilo entro un breve termine un'accoglienza dignitosa.

(¹) Direttiva 2003/9/CE del Consiglio (GU L 31, pag. 18).

Ricorso proposto il 15 febbraio 2013 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-81/13)

(2013/C 114/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell, agente, A. Dashwood, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione 2012/776/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (¹);

— condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Con il ricorso proposto ai sensi dell'articolo 263 TFUE, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord chiede l'annullamento, conformemente all'articolo 264 TFUE, della decisione 2012/776/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- 2) Il Regno Unito chiede che la Corte voglia:
 - 1) annullare la decisione;
 - 2) condannare il Consiglio alle spese.
- 3) L'articolo 48 TFUE è il fondamento giuridico sostanziale indicato nella decisione.
- 4) La proposta di decisione del Consiglio di associazione allegata alla decisione del Consiglio abrogherebbe e sostituirebbe la decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione sull'applicazione dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee a lavoratori turchi e ai membri delle loro famiglie.
- 5) Il Regno Unito sostiene che l'articolo 48 TFUE non può fungere da fondamento giuridico sostanziale di una misura atta a comportare conseguenze del genere. Si tratta di una disposizione intesa a facilitare la libertà di movimento per cittadini di Stati membri nel mercato interno. Il fondamento giuridico corretto sarebbe l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Esso attribuisce la competenza ad adottare misure concernenti «la definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri». La decisione del Consiglio costituisce precisamente una tale misura.
- 6) L'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE figura al Titolo V della parte terza del Trattato di cui trattasi. Conformemente al Protocollo 21 dei Trattati, le misure adottate a norma del Titolo V si applicano al Regno Unito (o all'Irlanda) solo qualora essi manifestino l'intenzione di «partecipare» a tali misure. Scegliendo erroneamente l'articolo 48 TFUE invece dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE come fondamento giuridico sostanziale della decisione, il Consiglio ha negato di riconoscere il diritto del Regno Unito di non partecipare all'adozione della decisione e di non esserne vincolato.
- 7) Si richiede pertanto l'annullamento della decisione del Consiglio 2012/776/CE, a motivo del fatto che essa è stata adottata partendo da un fondamento giuridico errato, con la conseguenza che i diritti del Regno Unito ai sensi del Protocollo 21 non sono stati rispettati.

- 8) A sostegno delle sue affermazioni, il Regno Unito si basa sulle disposizioni espresse degli articoli 48 e 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE, interpretate nel contesto del Trattato e alla luce della giurisprudenza. Esso deduce altresì il fatto che la decisione 2012/776/UE del Consiglio è pressoché identica a nove decisioni del Consiglio che sono state adottate a norma di altri accordi di associazione sul fondamento dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera b).

(¹) GU L 340, pag. 19.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbetsdomstolen (Svezia) il 19 febbraio 2013 — Fonnship A/S, Svenska Transportarbetarförbundet/Svenska Transportarbetarförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

(Causa C-83/13)

(2013/C 114/42)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Arbetsdomstolen

Parti

Ricorrenti:

Fonnship A/S

Svenska Transportarbetarförbundet

Resistenti:

Svenska Transportarbetarförbundet

Fonnship A/S

Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Questione pregiudiziale

Se le norme sulla libera circolazione di servizi di trasporto marittimo contenute nell'accordo SEE, che trovano corrispondenti norme nel Trattato CE, siano applicabili a una società avente sede in uno Stato AELS allorché le attività da essa esercitate assumano la forma di servizi di trasporto forniti in uno Stato membro della Comunità oppure uno Stato AELS con una nave registrata, ovvero battente bandiera, in un paese terzo non appartenente alla Comunità/al SEE